

ES- ISTITUTO ASSISTENZA MALATTIA AI LAVORATORI

AUG. 1943 - JUNE 1944

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA
DI MALATTIA AI LAVORATORI

UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Prot. N. 21 RF/El

OGGETTO

Notizie sul trattamento
economico degli impiegati
dipendenti dall'Ufficio
Provinciale di Napoli.

1 Giugno 1944
Napoli.
Via Luca Giordano, 2

Sig. Capitano MATTHEW ADAMS
Allied Control Commission
Labor Sub-Commission

N A P O L I
Via Roma n. 148

In relazione alla richiesta contenuta nella vs. nota in data 30/5/1944 relativa all'oggetto, ci preghiamo dare le notizie che ci avete richiesto.-

Premessa - In atto i dipendenti del nostro Istituto sono inquadrati in quattro settori (Industria - Commercio - Agricoltura - Credito) a secondo che provengono da uno o da un altro dei quattro Enti che in base alla legge N°138 dell'11/1/1943 hanno costituito il nostro Istituto.-

Per questa particolare ragione in atto il nostro Istituto non ha un "Organico del Personale", il cui trattamento economico, per quanto similare in qualche voce, è differente da settore a settore.-

Notizie:

1. Stipendio base lordo attuale

Si allega una tabella nella quale tutto il personale è stato diviso per gruppi di stipendio in atto e per settori (Allegato n°1).-

Ciò si è fatto per facilitare l'esame del trattamento economico che godono tutti i dipendenti.

Si ricorda che "l'Istituto" non ha ancora l'"Organico del Personale" e che il trattamento economico dei dipendenti è regolato per i quattro settori dalla Sede Centrale sulla base delle varie norme vigenti nei quattro Enti che hanno costituito l'Istituto.-

2. Supplemento di servizio attivo lordo

4415

Nessuno dei dipendenti dell'Istituto gode di tale emolumento.-

3. Assegno temporaneo di guerra

Viene corrisposto in misura uguale ai dipendenti di tutti e quattro i Settori in base a quanto stabilito dal R.D.L. 8 luglio 1943 N°610.-

La Sede Centrale dell'Istituto tanto disponeva in data 10/8/1943 con circolare N°14 - Serv. I° Aff. Gen. (Allegato n°2).-

- 2 -

4. Aggiunta di Famiglia

Viene corrisposta in misura uguale ai dipendenti di tutti e quattro i settori in base alla tabella comunicata dalla Sede Centrale con circolare in data 19/8/1943 N°19 Serv.IV (Allegato n°3).-

5. Indennità di bombardamento o di allarme (od indennità giornaliera di presenza).

Viene corrisposta in misura uguale ai dipendenti di tutti e quattro i settori e viene calcolata nella misura seguente:

- a) Uomini (età superiore ai 18 anni):
 £.15.- giornaliero per indennità di presenza
 £.10.- " " " " mensa
- b) Donne (e uomini inferiore ai 18 anni)
 £. 8.- giornaliero per indennità di presenza
 £. 7.- " " " " mensa

Fu concessa dalla Sede Centrale dell'Istituto con circolare del 10/7/1943 N°10 - Parte II' (Allegato n°4).-

6. Premio mensile per lavoro straordinario

Viene corrisposto solo ai dipendenti del Settore Agricoltura nella seguente misura:

- a) per tutti gli impiegati del settore: 25 ore mensili.-

Calcolo:

un'ora di lavoro straordinario è uguale allo stipendio mensile (stipendio base più assegno di guerra ed esclusa indennità di famiglia) di ogni impiegato diviso per 180 ore aumentato del 25%.

- b) per i dirigenti del settore:

Capo Settore	£.375.- mensili (fisso)
Medico Ispettore	" 300.- " "

Fu concesso dal Comitato Esecutivo dell'ex Federazione Nazionale Mutue di Malattia per i lavoratori agricoli con circolare in data 15/12/1942 N°196 (Allegato N°5).-

7. Gratifiche periodiche

A - Premio di operosità e rendimento - Viene corrisposto solo ai dipendenti del Settore Commercio. Fu concesso dalla Direzione Generale della ex Cassa Nazionale di Malattia per gli Addetti al Commercio con circolare N°1315 del 29/5/1943 nella seguente misura mensile:

Capo Settore	£. 510.-	13	4114
Personale di concetto	" 105.-		
" subalterno	" 95.-		

(Allegato n°6)

./.

- 3 -

B - Tredicesima mensilità - Viene corrisposta a tutti i dipendenti dei quattro settori, a fine anno, e precisamente il 23 Dicembre di ogni anno, a Natale.-

Deve essere pagata in base allo stipendio che viene corrisposto al dipendente per il mese di dicembre qualora il dipendente stesso sia stato in servizio per tutti i dodici mesi dell'anno trascorso. Diversamente debbono essere corrisposti, sempre in base all'ultimo stipendio percepito, i dodicesimi del totale.-

La tredicesima mensilità è prevista dai regolamenti interni come una correponsione fissa e la Sede Centrale ogni anno dava solo, ai primi di dicembre, delle norme di applicazione per il pagamento.-

Nel dicembre 1943 essendo mancate, per i noti fatti bellici, le norme di applicazione da parte della Sede Centrale i quattro settori hanno corrisposto la 13^a mensilità nel modo seguente:

Settori: Industria - Agricoltura - Credito: solo stipendio base, più aumento progressivo stabilito dall'Ordinanza A.M.G.-

Settore Commercio: stipendio base, più assegno temporaneo di guerra, più aumento progressivo stabilito dall'Ordinanza A.M.G.-

8. Compensi vari

Assegni "ad personam" a 9 elementi dirigenti dei quattro settori perchè hanno mansioni superiori alla propria qualifica e per incarichi temporanei. Tali assegni variano da un massimo di £.500.- al mese, ad un minimo di £.100.-

Fanno parte integrante dello stipendio mensile base e sono assegnati "alla persona" con deliberazione individuale del Presidente dello Istituto al quale è data tale facoltà.-

9. Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute.

Trattamento (indennità) di trasferta - E' previsto dai regolamenti interni dell'Istituto. E' stato regolato dalla Sede Centrale con la circolare N°9 del 1/3/1944 con decorrenza dal 1/1/1944 (Allegato n°7).-

10. Premio di nuzialità e natalità

Vengono corrisposti in misura diversa nei quattro settori.

Industria - Nuzialità: una mensilità in ogni caso;

Natalità:- una mensilità per ogni figlio, massimo £.1000 per figlio.

Nella mensilità s'intende includere lo stipendio base più la maggiorazione del 70% escluse tutte le altre indennità - Circolare Sede Centrale N°15/IX del 24/2/1936.- (Allegato n°8)

Commercio - Nuzialità e Natalità: in ogni caso e per ogni evento una mensilità (con un massimo di £.1000 per ogni evento).

./.

- 4 -

(Circ. n°372 del 20/9/1934 e n°387 del 4/12/1934) (Allegato n°9 e 10).-

Agricoltura - Sono regolati da una tabella organica come da circolare n°372/75 del 13/9/1940 della ex Federazione Mutue Lavoratori Agricoli (Allegato n°11).-

Credito - Nuzialità: nessuna corresponsione
Natalità: £.400 per ogni figlio per gli impiegati residenti nel Comune di Napoli; £.300 per ogni figlio per i residenti negli altri Comuni.-
Tali premi vengono maggiorati di £.50 per figlio dal terzo figlio in poi.-

11. Lavoro straordinario

In linea di massima è proibito eseguire lavoro straordinario e difatti in atto nessun dipendente dei quattro settori esegue lavoro straordinario. Qualora però, per necessità straordinarie, si presentasse l'assoluta urgenza di disporre la esecuzione, in via del tutto eccezionale e per periodi di tempo limitati, occorrerebbe chiederne l'autorizzazione particolare alla Sede Centrale (o chi per essa).-

L'orario straordinario qualora autorizzato viene compensato in misura uguale allo stipendio ragguagliato od ora con l'aumento del 25%. Tale compenso non è dovuto al personale Direttivo.-

12. Lavoro serale e notturno

Non è previsto. Qualora si verificasse di richiedere tale prestazione ai dipendenti essa verrebbe compensata come semplice lavoro straordinario.-

13. Aumento disposto dall'Ordine Regionale N°2

E' calcolato in senso graduale sul totale che vien dato dai seguenti elementi: stipendio base mensile - Assegno temporaneo di guerra - Aggiunta di famiglia - Indennità di presenza - Premio di operosità e rendimento.-

A titolo di precisazione si acclude alla presente un esempio di tale calcolo. (Allegato n°12).-

14. Diritti vari

Non sono previsti in nessun settore .-

15. Ritenute

a) Fondo di Previdenza :

Industria 5% - Si calcola solo sullo stipendio base;

Commercio 5% - Escluse le prime 500 lire - Si calcola sullo stipendio base più la maggiorazione del 70% escluse le altre indennità.

Agricoltura 3% - Si calcola solo sullo stipendio base

Credito 6% - Si calcola solo sullo stipendio base.

b) Assicurazioni Sociali - Per tutti e quattro i settori secondo gli accordi ./. .

- 5 -

particolari definiti e da definire con il competente Istituto di Previdenza Sociale.-

c) Cassa Malattia:

Industria 1% - solo sullo stipendio base

Commercio 1.50% - sullo stipendio base più maggiorazione 70% (massimo di £.2000).

Agricoltura: Nessuna trattenuta

Credito 0,50% - solo sullo stipendio base.

d) R.M. (Ricchezza Mobile) - Per tutti i settori: 8.16% - sullo stipendio base (al netto delle trattenute per il Fondo di Previdenza e per le assicurazioni sociali) più maggiorazione 70% più indennità varie.-

N.B. Per l'indennità di bombardamento (indennità giornaliera di presenza) la trattenuta di R.M. viene calcolata a parte in base al 3,264%.-

16. Elenco numerico del personale dipendente

Vedi allegato n°1 - Notizia n°1.-

17. Copia del "Regolamento Organico"

Vedi la "Premessa" fatta a questa nostra.-

18. La "Premessa", che abbiamo fatto precedere a queste nostre note, ha lo scopo principale di chiarire alcune delle notizie che ci avete chiesto.-

IL REGGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE
(Reg. F. Rossitto)

4411

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
Ufficio Provinciale di Napoli

Impiegati dell'Istituto divisi per Gruppi di stipendio e per Settori

N.B. Si fa riferimento allo stipendio mensile base (escluse tutte le indennità e la maggiorazione progressiva prevista dal noto bando dell'A.M.G.).

1) Impiegati con stipendio da £. 400.- a £. 690.-			
a) Settore Industria	n.	100	
b) " Commercio	"	45	
c) " Agricoltura	"	6	
d) " Credito	"	2	N. 153
2) Impiegati con stipendio da £. 691.- a £. 832.-			
a) Settore Industria	n.	25	
b) " Commercio	"	11	
c) " Agricoltura	"	1	
d) " Credito	"	4	41
3) Impiegati con stipendio da £. 833.- a £. 951.-			
a) Settore Industria	n.	20	
b) " Commercio	"	4	
c) " Agricoltura	"	2	
d) " Credito	"	-	26
4) Impiegati con stipendio da £. 952.- a £. 1129.-			
a) Settore Industria	n.	8	
b) Settore Commercio	"	5	
c) " Agricoltura	"	1	
d) " Credito	"	-	14
5) Impiegati con stipendio da £. 1130.- a £. 1248.-			
a) Settore Industria	n.	7	
b) " Commercio	"	4	
c) " Agricoltura	"	-	
d) " Credito	"	-	11
6) Impiegati con stipendio da £. 1249.- a £. 1493.-			
a) Settore Industria	n.	8	

N.B. Si fa riferimento allo stipendio mensile base (escluse tutte le indennità e la maggiorazione progressiva prevista dal noto bando dell'A.M.G.).

1) <u>Impiegati con stipendio da £. 400.- a £. 690.-</u>				N. 153
a) Settore Industria	n.	100		
b) " Commercio	"	45		
c) " Agricoltura	"	6		
d) " Credito	"	2		
2) <u>Impiegati con stipendio da £. 691.- a £. 832.-</u>				41
a) Settore Industria	n.	25		
b) " Commercio	"	11		
c) " Agricoltura	"	1		
d) " Credito	"	4		
3) <u>Impiegati con stipendio da £. 833.- a £. 951.-</u>				26
a) Settore Industria	n.	20		
b) " Commercio	"	4		
c) " Agricoltura	"	2		
d) " Credito	"	-		
4) <u>Impiegati con stipendio da £. 952.- a £. 1129.-</u>				14
a) Settore Industria	n.	8		
b) Settore Commercio	"	5		
c) " Agricoltura	"	1		
d) " Credito	"	-		
5) <u>Impiegati con stipendio da £. 1130.- a £. 1248.-</u>				11
a) Settore Industria	n.	7		
b) " Commercio	"	4		
c) " Agricoltura	"	-		
d) " Credito	"	-		
6) <u>Impiegati con stipendio da £. 1249.- a £. 1493.-</u>				14
a) Settore Industria	n.	8		
b) " Commercio	"	4		
c) " Agricoltura	"	1		
d) " Credito	"	1		
a riportare				N. 259

4410

riporto

M. 259

7) Impiegati con stipendio da £. 1494.- a £.1796.-		
a) Settore Industria	n. 13	
b) " Commercio	" 2	
c) " Agricoltura	" -	15
d) " Credito	" -	
8) Impiegati con stipendio da £.1797.- a £.2210.-		
a) Settore Industria	n. 4	
b) " Commercio	" 4	
c) " Agricoltura	" 1	9
d) " Credito	" -	
9) Impiegati con stipendio da £.2217.- a £.2552.-		
a) Settore Industria	n. 1	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" 1	2
d) " Credito	" -	
10) Impiegati con stipendio da £.2553.- a £.2965.-		
a) Settore Industria	n. 1	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" -	1
d) " Credito	" -	
11) Impiegati con stipendio da £.2966.- a £.3322.-		
a) Settore Industria	n. 2	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" -	2
d) " Credito	" -	
12) Impiegati con stipendio da £.3323.- a £.3452.-		
nn.		-
nn.		-
13) Impiegati con stipendio da £.3453.- a £.3982.-		
nn.		-
nn.		-
Totale		n.288

118. Sono compresi gli impiegati tuttora richiamati alle armi. 9

c)	"	Agricoltura	15
d)	"	Credito	
8)	Impiegati con stipendio da £.1797.- a £.2216.-		
a)	Settore	Industria	4
b)	"	Commercio	4
c)	"	Agricoltura	1
d)	"	Credito	-
9)	Impiegati con stipendio da £.2217.- a £.2552.-		
a)	Settore	Industria	1
b)	"	Commercio	-
c)	"	Agricoltura	1
d)	"	Credito	-
10)	Impiegati con stipendio da £.2553.- a £.2965.-		
a)	Settore	Industria	1
b)	"	Commercio	-
c)	"	Agricoltura	-
d)	"	Credito	-
11)	Impiegati con stipendio da £.2966.- a £.3322.-		
a)	Settore	Industria	2
b)	"	Commercio	-
c)	"	Agricoltura	-
d)	"	Credito	-
12)	Impiegati con stipendio da £.3323.- a £.3432.-		
	nn.	nn.	-
13)	Impiegati con stipendio da £.3433.- a £.3982.-		
	nn.	nn.	-
Totale			n.288
			=====

N.B. Sono compresi gli impiegati tuttora richiamati alle armi

Allegato No 2

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
Roma 10 agosto 1943
Circ. p. 14 Serv. I Aff. Gen.

AI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA
DEL COMMERCIO E DEL CREDITO

e per conoscenza:

AI DIPENDENTI UFFICI PROVINCIALI

Oggetto: Estensione al personale dipendente dei miglioramenti economici di carattere temporaneo in dipendenza dello stato di guerra, concessi agli impiegati dello Stato.

Si porta a conoscenza che il Ministero competente con nota in data 7 corrente ha dato il nulla osta per la estensione al personale dipendente da questo Ente dei miglioramenti economici previsti dal R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 per gli impiegati dello Stato.

Pertanto, al personale dipendente che si trovi nelle condizioni previste dal R.D.L. anzidetto, dovranno applicarsi, a decorrere dal 1° luglio 1943, i miglioramenti appresso indicati:

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra già concesso al personale con retribuzione inferiore a L. 23.760 annue.

Riconoscimento di tale assegno nella misura aumentata, anche al personale con retribuzione superiore alle L. 23.760 annue.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

La misura dell'aggiunta di famiglia finora corrisposta al personale con retribuzione superiore a L. 23.760 viene elevata a quella già attribuita al personale con retribuzione inferiore a L. 23.760 annue.

L'aggiunta di famiglia già attribuita al personale straordinario comunque denominato viene aumentato del 50%.

Le disposizioni di cui sopra debbono intendersi applicabili per la sola durata dell'attuale stato di guerra.

NORME AMMINISTRATIVE

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare i vari Settori si atterranno alle seguenti norme:

SETTORE DELL'INDUSTRIA

La Direzione Centrale provvederà mediante ruoli supplementari a provvedere per il mese

Oggetto: Estensione al personale dipendente dei miglioramenti economici di carattere temporaneo in dipendenza dello stato di guerra, concessi agli impiegati dello Stato.

Si porta a conoscenza che il Ministero competente con nota in data 7 corrente ha dato il nulla osta per la estensione al personale dipendente da questo Ente dei miglioramenti economici previsti dal R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 per gli impiegati dello Stato.

Pertanto, al personale dipendente che si trovi nelle condizioni previste dal R.D.L. anzidetto, dovranno applicarsi, a decorrere dal 1° luglio 1943, i miglioramenti appresso indicati:

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra già concesso al personale con retribuzione inferiore a £.23.760 annue.

Riconoscimento di tale assegno nella misura aumentata, anche al personale con retribuzione superiore alle £.23.760 annue.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

La misura dell'aggiunta di famiglia finora corrisposta al personale con retribuzione superiore a £.23.760 viene elevata a quella già attribuita al personale con retribuzione inferiore a £.23.760 annue.

L'aggiunta di famiglia già attribuita al personale straordinario comunque denominato viene aumentato del 50%.

Le disposizioni di cui sopra debbono intendersi applicabili per la sola durata dell'attuale stato di guerra.

NORME AMMINISTRATIVE

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare i vari Settori si atterranno alle seguenti norme:

SETTORE DELL'INDUSTRIA

Il servizio Ragioneria Centrale provvederà mediante ruoli supplementivi a rimettere ai Settori Provinciali le differenze dovute per il mese di luglio u.s. al personale Amministrativo a seguito dell'8^a Pubblicazione delle norme suddette. Nei ruoli stipendi del mese di agosto sarà, attuato il nuovo trattamento previsto dalle norme stesse.

I settori Provinciali sono autorizzati ad attuare direttamente le norme su richiamate per il dipendente personale Sanitario con le modalità di cui sopra è cenno.

./.

Farimenti le Mutue Aziendali sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui alla presente circolare nei confronti del proprio personale Amministrativo e Sanitario.

SETTORE AGRICOLTURA

Poichè i dipendenti Uffici Provinciali hanno già inoltrato a questa Sede i ruoli delle competenze del personale per il mese di agosto, ai conguagli relativi a detto mese ed a quelli di luglio provvederà direttamente questa Amministrazione Centrale mediante rimessa suppletiva nel corso del mese corrente.

Ad iniziare dal mese di settembre gli Uffici Provinciali cureranno la compilazione dei ruoli sulla base delle nuove competenze per quanto ha formato oggetto della presente circolare.

SETTORE COMMERCIO

I Settori Provinciali sono autorizzati ad attuare le norme di cui sopra nei limiti stabiliti e nella normale procedura contabile.

SETTORE CREDITO

Il Servizio Ragioneria Centrale provvederà direttamente all'attuazione delle norme sopra specificate.

IL PRESIDENTE
F.to

A407

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Circ. n.19/Serv.IV

Roma, 19 agosto 1943

AI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA
DEL COMMERCIO E DEL CREDITO

e per conoscenza
AI DIPENDENTI UFFICI PROVINCIALI

Oggetto: Aggiunta di famiglia

Al fine di agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme relative alla corresponsione dell'aggiunta di famiglia contenute nella circolare n.14 del 10 agosto 1943; si rimettono, qui unite, le tabelle riguardanti la misura dell'aggiunta di famiglia dovuta, a decorrere dal 1° luglio u.s., al personale ordinario e straordinario di questo Istituto, tabelle compilate dal Servizio Ragioneria Centrale in base alle disposizioni di cui al R.D.L. 8 luglio 1943 n.610.

All.2

IL PRESIDENTE
F.to Certesini

AI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA
DEL COMMERCIO E DEL CREDITO
e per conoscenza
AI DIPENDENTI UFFICI PROVINCIALI

Oggetto: Aggiunta di famiglia

Al fine di agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme relative alla corresponsione dell'aggiunta di famiglia contenute nella circolare n.14 del 10 agosto 1943; si rimettono, qui unite, le tabelle riguardanti la misura dell'aggiunta di famiglia dovuta, a decorrere dal 1° luglio u.s., al personale ordinario e straordinario di questo Istituto, tabelle compilate dal Servizio Ragioneria Centrale in base alle disposizioni di cui al R.D.I. 8 luglio 1943 n.610.

All.2

IL PRESIDENTE
F.to Cortesini

4406

I ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

TABELLA I - AGGIUNTA DI FAMIGLIA DOVUTA AL PERSONALE ORDINARIO DAL
1° LUGLIO 1943.

Importo lordo mensile per residenza con abitanti:			
fino a	da	da	da
20.000	a 50.000	50.001 a 100.000	100.001 a 500.000
in su			

A-DI CONCETTO E
D'ORDINE

Personale femminile
coniugato di cui
art. 4 R.D.L. 24 marzo
1941 n. 203

Coniugato senza
prele minorenne

Coniugato o vedovo

con:

1 figlio minorenne

2 " "

3 " "

4 " "

5 " "

6 " "

7 " "

8 " "

9 " "

B - SUBALTERNO

Personale femminile
coniugato di cui

art. 4 R.D.L. 24 marzo
1941 n. 203

Coniugato senza pre-
le minorenne

Coniugato o vedovo

con:

1 figlio minorenne

2 " "

3 " "

105.=

148.50

123.75

99.=

82.50

272.25

245.=

204.20

163.35

130.10

326.70
381.15
435.60
544.50
653.40
762.30
871.20
980.10
1.089.==

294.05
343.05
392.05
490.05
588.05
686.05
784.10
882.10
980.10

245.=
285.85
326.70
408.35
490.05
571.70
653.40
735.05
816.75

196.=
228.70
261.35
326.70
392.05
457.40
522.70
588.05
653.40

163.85
190.55
217.80
272.25
326.70
381.15
435.60
490.05
544.50

148.50

245.=

133.65

220.50

111.35

183.75

89.10

147.=

74.25

122.50

290.40
335.75
381.15
471.90
562.45

261.35
302.20
343.05
424.70
505.40

217.60
251.85
285.85
353.90

174.25
201.45
228.70
283.15

145.20
167.90
190.55
235.95

		Importo lordo mensile per residenza con abitanti:			
		fino a	da 20.001	da 50.001	da 100.001
		20.000	a 50.000	a 100.000	a 500.000
					in su
A-DI CONCETTO E D'ORDINE					
Personale femminile coniugato di cui art. 4 R.D.L. 24 marzo 1941 n. 203					
		82.50	99.=	123.75	148.50
					165.=
Coniugato senza prole minorenni					
		136.10	163.35	204.20	245.=
					272.25
Coniugato e vedovo con:					
1 figlio minorenni		163.85	196.=	245.=	294.05
2 " "		190.55	228.70	285.85	343.05
3 " "		217.80	261.35	326.70	392.05
4 " "		272.25	326.70	408.35	490.05
5 " "		326.70	392.05	490.05	588.05
6 " "		381.15	457.40	571.70	686.05
7 " "		435.60	522.70	653.40	784.10
8 " "		490.05	588.05	735.05	882.10
9 " "		544.50	653.40	816.75	980.10
					1.089.=
B - SUBALTERNO					
Personale femminile coniugato di cui art. 4 R.D.L. 24 marzo 1941 n. 203					
		74.25	89.10	111.35	133.65
					148.50
Coniugato senza prole minorenni					
		122.50	147.=	183.75	220.50
					245.=
Coniugato e vedovo con:					
1 figlio minorenni		145.20	174.25	217.60	261.35
2 " "		167.90	201.45	251.85	302.20
3 " "		190.55	228.70	285.85	343.05
4 " "		235.95	283.15	353.90	424.70
5 " "		281.30	337.00	422.=	506.40
6 " "		326.70	392.05	490.05	588.05
7 " "		372.05	446.60	558.10	669.75
8 " "		417.45	500.95	626.15	751.40
9 " "		462.80	555.40	694.25	833.10
					1.089.=

A 405

834.90

925.65

TABELLA 2 - AGGIUNTA DI FAMIGLIA DOVUTA AL PERSONALE STRAORDINARIO DAL
1° LUGLIO 1943.

Importo lordo mensile per residenza con abitanti:						
fino a da 20.001 da 50.001 da 100.001 da 500.001 20.000 a 50.000 a 100.000 a 500.000 in su						
A - DI CONCETTO E D'ORDINE						
Personale femminile coniugato di cui art. 4 del R.D.L. 24 marzo 1941 n. 203						
Coniugato senza prole minorenne		41.25	49.50	61.85	74.25	82.50
		82.50	99.=	123.75	148.50	165.=
Coniugato e vedove						
con:						
1	figlio minorenne	99.=	118.80	148.50	178.20	198.=
2	"	115.50	138.60	173.25	207.90	231.=
3	"	132.=	158.40	198.=	237.60	264.=
4	"	165.=	198.=	247.50	297.=	330.=
5	"	198.=	237.60	297.=	356.40	396.=
6	"	231.=	277.20	346.50	415.80	462.=
7	"	264.=	316.80	396.=	475.20	528.=
8	"	297.=	356.40	445.50	584.60	594.=
9	"	330.=	396.=	495.=	594.=	660.=
B - SUBALTERNO						
Personale femminile coniugato di cui art. 4 del R.D.L. 24 marzo 1941 n. 203						
Coniugato senza prole minorenne		37.10	44.55	55.70	66.80	74.25
		74.25	89.10	11.35	133.65	148.50
Coniugato e vedove						
con:						
1	figlio minorenne	87.45	104.95	131.15	157.40	174.90
2	"	100.65	120.80	150.95	181.15	201.30
3	"	113.85	136.60	170.75	204.95	227.70
4	"	140.25	168.30	210.35	252.45	280.50
5	"	166.65	200.=	249.95	299.95	333.30
6	"	193.05	231.65	289.55	347.50	386.10
7	"	219.45	263.35	329.15	395.=	438.90
		245.85	295.=	368.75	442.55	491.70

A - DI CONCETTO E D'ORDINE

Personale femminile coniugato di cui art. 4 del R.D.L. 24 marzo 1941 n. 203	41.25	49.50	61.85	74.25	82.50
Coniugato senza prole minorenne	82.50	99.=	123.75	148.50	165.=
Coniugato o vedovo con:	99.=	118.80	148.50	178.20	198.=
1 figlio minorenne	115.50	138.60	173.25	207.90	231.=
2 "	132.=	158.40	198.=	237.60	264.=
3 "	165.=	198.=	247.50	297.=	330.=
4 "	198.=	237.60	297.=	356.40	396.=
5 "	231.=	277.20	346.50	415.80	462.=
6 "	264.=	316.80	396.=	475.20	528.=
7 "	297.=	356.40	445.50	584.60	594.=
8 "	330.=	396.=	495.=	594.=	660.=

B - SUBALTERNO

Personale femminile coniugato di cui art. 4 del R.D.L. 24 marzo 1941 n. 203	37.10	44.55	55.70	66.80	74.25
Coniugato senza prole minorenne	74.25	89.10	11.35	133.65	148.50
Coniugato o vedovo con:	87.45	104.95	131.15	157.40	174.90
1 figlio minorenne	100.65	120.80	150.95	181.15	201.30
2 "	113.85	136.60	170.75	204.95	227.70
3 "	140.25	168.30	210.35	252.45	280.50
4 "	166.65	200.=	249.95	299.95	333.30
5 "	193.05	231.65	289.55	347.50	386.10
6 "	219.45	263.35	329.15	395.=	438.90
7 "	245.85	295.=	368.75	442.55	491.70
8 "	272.25	326.70	408.35	490.05	544.50

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Circ.n.10 Serv.I/Aff.Gen.
Roma 20 luglio 1943 XXI
Via Cesare Beccaria 16

AI SETTORI DELL'INDUSTRIA DELL'AGRICOLTURA
DEL COMMERCIO E DEL CREDITO

e per conoscenza AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ENTE

OGGETTO:

PARTI I - Provvidenze a favore del personale residente in località
soggette a sfollamento. (Ommissis)

PARTI II - Indennità giornaliera.

A tutto il personale amministrativo, in organico, a contratto, straordinario, avventizio o giornaliero ed al personale sanitario avente regolare rapporto d'impiego, che abbia o no persone di famiglia a carico, e prestì servizio nelle località nelle quali, per deliberazione del Ministero dell'Interno, si attua, in dipendenza di offesa bellica, lo sfollamento della popolazione civile, è attribuita una indennità giornaliera nella misura:

- a) L.15 per gli uomini sopra i 18 anni,
- b) di L.8 per le donne e per gli uomini minori di 18 anni.

Tale indennità è corrisposta a far tempo dal 1° giugno 1943/XXI per le località nelle quali è già intervenuta precedentemente la dichiarazione di sfollamento, e dalla data di decorrenza della dichiarazione di sfollamento nel caso in cui questa sia successiva.

1) A tutto il personale indicato nel paragrafo precedente, a cui viene corrisposta la indennità giornaliera di cui all'art.II°, verrà altresì corrisposta, in aggiunta alla medesima, una indennità supplementare, in sostituzione della mensa aziendale, nella misura:

- a) di L.10 per gli uomini sopra i 18 anni;
 - b) di L.7 per le donne e per gli uomini minori di 18 anni.
- 2) L'indennità giornaliera e l'indennità supplementare di mensa, sono corrisposte per le sole giornate di effettiva presenza in servizio.

La sola indennità giornaliera viene però corrisposta anche in caso

AI SETTORI DELL'INDUSTRIA DELL'AGRICOLTURA
DEL COMMERCIO E DEL CREDITO

e per conoscenza

AGHI UFFICI PROVINCIALI DELL'ENTE

OGGETTO:

PARTI I - Provvidenze a favore del personale residente in località
soggette a sfollamento. (Ommissis)

PARTI II - Indennità giornaliera.

A tutto il personale amministrativo, in organico, a contratto, straordinario, avventizio e giornaliero ed al personale sanitario avente regolare rapporto d'impiego, che abbia o no persone di famiglia a carico, e prestì servizio nelle località nelle quali, per deliberazione del Ministero dell'Interno, si attua, in dipendenza di offesa bellica, lo sfollamento della popolazione civile, è attribuita una indennità giornaliera nella misura:

- a) L.15 per gli uomini sopra i 18 anni,
- b) di L.8 per le donne e per gli uomini minori di 18 anni.

Tale indennità è corrisposta a far tempo dal 1° giugno 1943/XXI per le località nelle quali è già intervenuta precedentemente la dichiarazione di sfollamento, e dalla data di decorrenza della dichiarazione di sfollamento nel caso in cui questa sia successiva.

1) A tutto il personale indicato nel paragrafo precedente, a cui viene corrisposta la indennità giornaliera di cui all'art. II°, verrà altresì corrisposta, in aggiunta alla medesima, una indennità supplementare, in sostituzione della mensa aziendale, nella misura:

- a) di L.10 per gli uomini sopra i 18 anni;
- b) di L. 7 per le donne e per gli uomini minori di 18 anni.
- 2) L'indennità giornaliera e l'indennità supplementare di mensa, sono corrisposte per le sole giornate di effettiva presenza in servizio.

La sola indennità giornaliera viene però corrisposta anche in caso di assenza per infortunio o per comprovata malattia, limitatamente al periodo in cui per tali eventi sia consentita, dalle norme vigenti, la conservazione in tutto o in parte del trattamento economico ordinario inerente al rapporto d'impiego.

..

3) Ai medici, che non hanno regolare contratto d'impiego o il cui rapporto sia regolato da particolari accordi sindacali, o abbiano con l'Ente un rapporto professionale è corrisposto in sostituzione delle provvidenze sopra indicate, un aumento del 10% sui loro compensi.

In conseguenza di ciò si precisa che tale aumento si applica ai seguenti compensi:

- a) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria ai braccianti agricoli e loro familiari;
- b) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria ai coloni e ai mezzadri;
- c) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria ai portieri ed ai dipendenti da proprietari di stabili non aventi qualifica impiegatizia;
- d) tariffe per prestazioni medico-chirurgiche ai viaggiatori ed ai piazzisti;
- e) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria agli operai dell'Industria ed ai loro familiari;
- f) tariffe concordate provincialmente per l'assistenza agli impiegati dell'Industria e loro familiari;
- g) onorari mensili corrisposti ai medici specialisti di ambulatorio;
- h) onorari mensili corrisposti ai medici generici di ambulatorio;
- i) assegni mensili corrisposti ai medici di controllo;
- l) tariffe stabilite, per le varie voci, negli accordi provinciali aventi per oggetto il pagamento integrale delle notule;
- m) eventuali compensi forfettari corrisposti ai medici curanti.

Le provvidenze di cui al presente paragrafo competono soltanto ai sanitari che prestano la loro opera entro la zona dichiarata soggetta a sfollamento per decreto del Ministero dell'Interno.

Nelle provincie ove vige il sistema della cifra cautelativa, lo aumento del 10% va applicato sulle notule dei sanitari che prestano la loro opera entro le zone dichiarate soggette a sfollamento.

Di conseguenza la cifra cautelativa dovrà essere aumentata, calcolando il numero degli iscritti assistiti entro tale zona.

in conseguenza di
seguenti compensi:

- a) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria ai braccianti agricoli e loro familiari;
 - b) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria ai coloni e ai mezzadri;
 - c) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria ai portieri ed ai dipendenti da proprietari di stabili non aventi qualifica impiegatizia;
 - d) tariffe per prestazioni medico-chirurgiche ai viaggiatori ed ai piazzisti;
 - e) quote capitarie annue per l'assistenza sanitaria agli operai dell'Industria ed ai loro familiari;
 - f) tariffe concordate provincialmente per l'assistenza agli impiegati dell'Industria e loro familiari;
 - g) onorari mensili corrisposti ai medici specialisti di ambulatorio;
 - h) onorari mensili corrisposti ai medici generici di ambulatorio;
 - i) assegni mensili corrisposti ai medici di controllo;
 - l) tariffe stabilite, per le varie voci, negli accordi provinciali aventi per oggetto il pagamento integrale delle notule;
 - m) eventuali compensi forfettari corrisposti ai medici curanti.
- Le provvidenze di cui al presente paragrafo competono soltanto ai sanitari che prestano la loro opera entro la zona dichiarata soggetta a sfollamento per decreto del Ministero dell'Interno.

Nelle provincie ove vige il sistema della cifra cautelativa, lo aumento del 10% va applicato sulle notule dei sanitari che prestano la loro opera entro le zone dichiarate soggette a sfollamento.

Di conseguenza la cifra cautelativa dovrà essere aumentata, calcolando il numero degli iscritti assistiti entro tale zona.

PARTI III - Norme Amministrative

Omissis

4402

IL PRESIDENTE

F.to De Marsanich

FEDERAZIONE NAZIONALE MUTUE MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI

LETTERA CIRCOLARE N. 196
Prot. 191726/Pers.

Roma, 15 Dicembre 1942

ALLA

MUTUA MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

1° LAVORO STRAORDINARIO = Le esigenze ed i doveri del momento impongono di intensificare il lavoro perché l'assistenza giunga con l'immediatezza pari al bisogno, e siano pienamente conseguiti gli scopi di es-
sa, date altresì le difficoltà inerenti alle supplenze dei richiamati.

Il Comitato Esecutivo della Federazione ha pertanto deciso di far eseguire del lavoro straordinario oltre l'orario normale dai dipendenti di ruolo che dagli avventizi o giornalieri, in base alle sottoindicate norme:

a) necessità dei servizi e rendimento della persona sono le condizioni che debbono regolare l'ammissione al lavoro straordinario;

b) il lavoro straordinario è ammesso fino ad un massimo di 25 ore mensili;

c) l'effettuazione potrà disporsi con orario suppletivo nei giorni festivi o anche con l'integrazione di orario nei giorni festivi;

d) al personale tecnico-amministrativo ammesso a prestarlo, il lavoro straordinario sarà compensato con paga oraria corrispondente a quella risultante dallo stipendio mensile (compreso l'assegno temporaneo di guerra ed esclusa l'indennità di famiglia) divisa per 180 ore e aumentata del 25%;

e) per i giornalieri il compenso orario corrisponderà alla paga giornaliera, compreso l'assegno temporaneo di guerra (esclusa l'aggiunta di famiglia) divisa per 7 ore ed aumentata del 25%;

f) al personale dirigente, chiamato a dare maggiore prestazione, a titolo di compenso per la intensificazione delle attività, dovendo anche presiedere al lavoro straordinario, dei dipendenti, sarà liquidato appena ottenuta la superiore approvazione dal Ministero, un fisso mensile pari a:

£. 400.-	per i direttori con stipendio superiore a £.2.551.-
" 375.-	per i direttori con stipendio fra le £.2.215.40 e £.2.551.-
" 350.-	per i direttori con uno stipendio fra £.1.865.60 e £.2.215.40
" 300.-	per i direttori o reggenti di Mutua con stipendio fra

Roma, 15 Dicembre 1942

ALLA
MUTUA MANUTENZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

1° LAVORO STRAORDINARIO = le esigenze ed i doveri del momento impongono d'intensificare il lavoro perché l'assistenza giunga con l'immediatezza pari al bisogno, e siano pienamente conseguiti gli scopi di essa, date altresì le difficoltà inerenti alle supplenze dei richiamati.

Il Comitato Esecutivo della Federazione ha pertanto deciso di far eseguire del lavoro straordinario oltre l'orario normale dai dipendenti di ruolo che dagli avventizi o giornalieri, in base alle sottoindicate norme:

a) necessità dei servizi e rendimento della persona sono le condizioni che debbono regolare l'ammissione al lavoro straordinario;

b) il lavoro straordinario è ammesso fino ad un massimo di 25 ore mensili;

c) l'effettuazione potrà disporsi con orario suppletivo nei giorni festivi o anche con l'integrazione di orario nei giorni festivi;

d) al personale tecnico-amministrativo ammesso a prestarlo, il lavoro straordinario sarà compensato con paga oraria corrispondente a quella risultante dallo stipendio mensile (compreso l'assegno temporaneo di guerra ed esclusa l'indennità di famiglia) divisa per 180 ore e aumentata del 25%;

e) per i giornalieri il compenso orario corrisponderà alla paga giornaliera, compreso l'assegno temporaneo di guerra (esclusa l'aggiunta di famiglia) divisa per 7 ore ed aumentata del 25%;

f) al personale dirigente, chiamato a dare maggiore prestazione, a titolo di compenso per la intensificazione delle attività, dovendo anche presiedere al lavoro straordinario, dei dipendenti, sarà liquidato appena ottenuta la Superiore approvazione dal Ministero, un fisso mensile pari a:

£. 400.-	per i direttori con stipendio superiore a £.2.551.-
" 375.-	per i direttori con stipendio fra le £.2.215.40 a £.2.551.-
" 350.-	per i direttori con uno stipendio fra £.1.865.60 e £.2.215.40
" 300.-	per i direttori o reggenti di Mutua con stipendio fra £. 1.515.60 e £.1.865.59
" 250.-	per i reggenti di Mutua con qualifica di Capo Seda 250 stipendio inferiore a £.1515.90

g) il medico-ispettore di ruolo (iscritto alla Cassa di Previdenza) ove assume impegno di eseguire un'ora aggiuntiva all'orario stabilito per le sue prestazioni, potrà concedersi un compenso pari a £.500.- mensili oltre al trattamento in vigore;

- h) le disposizioni per l'orario straordinario hanno eseguibilità a decorrere dal 1° del mese di dicembre 1942;
- i) in esecuzione a quanto sopra le l'utue dovranno:
- I) indicare subito alla Federazione il personale dipendente in servizio, che si ritiene, in rapporto alle qualità e capacità, possa dare il rendimento richiesto ed assuma conseguentemente impegno di eseguire diligentemente il lavoro straordinario;
- 2) precisare la distribuzione di tale orario straordinario;
- 3) notificare l'eventuale impegno del Medico-Ispettore di ruolo (esclusi quelli a contratto professionale o sostituiti) di eseguire un'ora giornaliera in più dell'orario normale assegnatogli;
- 4) dichiarare l'impegno del dirigente di presiedere di persona alla esecuzione del lavoro straordinario;
- 5) attenersi alle norme amministrative allegate alla presente.

Al personale, che ha dato indubbia prova di dedizione, fede e volontà tenace, non sfuggirà il movente della concessione e saprà certamente corrispondervi con rinnovato spirito di sacrificio.

LIC. EMBRAGLIA

IL PRESIDENTE

F.to Vito Palermo

che si ritiene, in rapporto alle qualità e capacità, poco
dimento richiesto ed assunta conseguentemente impegno di eseguire dili-

gentemente il lavoro straordinario;

2) precisare la distribuzione di tale orario straordinario;

3) notificare l'eventuale impegno del Medico-Ispettore di ruolo (esclusi quelli a contratto professionale o sostituiti) di eseguire un'ora giornaliera in più dell'orario normale assegnatogli;

4) dichiarare l'impegno del dirigente di presiedere di persona alla esecuzione del lavoro straordinario;

5) attenersi alle norme amministrative allegate alla presente.

Al personale, che ha dato indubbia prova di dedizione, fede e volontà tenace, non sfuggirà il movente della concessione e saprà certamente corrispondervi con rinnovato spirito di sacrificio.

II° ESERCIZIO

IL PRESIDENTE

F.to Vito Palermo

4400

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Roma li 29 Maggio 1943

Servizio: Personale
Circolare No 1315
Prot. No 27810

OGGETTO: Premio di operosità e rendimento

AI DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Il Ministero delle Corporazioni, con circolare del 14/5/43 n. 316171 AG. 095, autorizza gli Enti di Diritto Pubblico, in relazione alle possibilità dei propri bilanci, ad estendere, in analogia a quanto è stato fatto per le amministrazioni statali e nella misura non eccedente le trenta ore mensili, un premio di operosità e di rendimento di carattere periodico non facente parte integrante della retribuzione normale e quindi da non computarsi agli effetti di quiescenza; previdenza, assistenza di malattia etc.

Il Consiglio di amministrazione, in dipendenza delle superiori disposizioni, ha deliberato che, a decorrere dal 1° gennaio c.a., detto premio venga corrisposto al personale dipendente, che presti effettivo servizio nella misura sottoindicata:

Impiegati di Cat. C (dal gr. XVI al gr. XVII) e quelli a contratto e straordinari con mansioni analoghe.....L. 95.- mensili

Impiegati di Cat. B. (dal gr. VI al gr. XV) e quelli a contratto e straordinari con mansioni analoghe.....L. 105.- mensili

Impiegati di Cat. A (dal gr. VI al gr. X) e quelli a contratto e straordinari con mansioni analoghe.....L. 110.- mensili

Per il personale direttivo il premio sarà corrisposto nella seguente misura:

Grado V°	L.	190.- mensili
" IV°	L.	270.- "
" III°	L.	350.- "
" II°	L.	430.- "
" I°	L.	510.- "

Il predetto compenso spetta soltanto al personale il cui rapporto di lavoro determina l'obbligo di presenza in ufficio per l'intero orario di lavoro previsto dal Regolamento in vigore.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei premi di cui sono incaricati si atterranno alle norme stabilite per il pagamento dei premi.

OGGETTO: Premio di operosità e rendimento

AI DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Il Ministero delle Corporazioni, con circolare del 14/5/43 n.316171 AG. 095, autorizza gli Enti di Diritto Pubblico, in relazione alle possibilità dei propri bilanci, ad estendere, in analogia a quanto è stato fatto per le amministrazioni statali e nella misura non eccedente le trenta ore mensili, un premio di operosità e di rendimento di carattere periodico non facente parte integrante della retribuzione normale e quindi da non computarsi agli effetti di quiescenza; previdenza, assistenza di malattia etc.

Il Consiglio di amministrazione, in dipendenza delle superiori disposizioni, ha deliberato che, a decorrere dal 1° gennaio c.a., detto premio venga corrisposto al personale dipendente, che presti effettivo servizio nella misura sottoindicata:

Impiegati di Cat.C (dal gr.XVI al gr.XVIII) e quelli a contratto e straordinari con mansioni analoghe....£. 95.- mensili

Impiegati di Cat. B. (dal gr.XI al gr.XV) e quelli a contratto e straordinari con mansioni analoghe.....£.105.- mensili

Impiegati di Cat.A (dal gr.VI al gr.X) e quelli a contratto e straordinari con mansioni analoghe.....£.110.- mensili

Per il personale direttivo il premio sarà corrisposto nella seguente misura:

Grado Vc.	£.	mensili
" IV°	"	"
" III°	"	"
" II°	"	"
" I°	"	"

Il predetto compenso spetta soltanto al personale il cui rapporto di lavoro determina l'obbligo di presenza in ufficio per l'intero orario di lavoro previsto dal Regolamento in vigore.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei premi di cui sopra, i Compartimenti si atterranno alle norme stabilite per il pagamento del lavoro straordinario, redigendo, all'uopo apposito libro mensile munito di firme di quietanza, da allegarsi al relativo mandato.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Marzullo

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
SEDE CENTRALE - Via Imbriani n.72 - BARI

Circolare n°9

OGGETTO: Trattamento di trasferta

Bari, 1 Marzo 1944

AI REGGENTI GLI UFFICI PROVINCIALI
e p.c.

AI CAPI SETTORE

S E D I

Allo scopo di disciplinare il trattamento di trasferta del dipendente personale, si precisano le disposizioni con cui deve essere regolato tale trattamento:

- | | |
|--|----------|
| 1° - Direttore Ufficio Provinciale - Capo dei Servizi Sanitari - Capo Settore. | £. 135.- |
| 2° - Capo Ufficio - Ispettore Sanitario - Farmacista revisore | " 120.- |
| 3° - Personale di concetto. | " 105.- |
| 4° - Personale d'ordine | " 90.- |
| 5° - Personale subalterno | " 75.- |

Al personale amministrativo e sanitario, per missioni svolte nell'ambito della provincia, non compete alcuna indennità di trasferta.-

Sarà invece corrisposto un rimborso forfettizzato per ciascun pasto, rispettivamente di £.40.- per il personale di cui ai numeri 1, 2, 3; £.30.- per quelli di cui al n.4 e di £.25.- per

OGGETTO: Trattamento di trasferta

Bari, 1 Marzo 1944

AI REGGENTI GLI UFFICI PROVINCIALI

e p.c.

AI CAPI SETTORE

S E D I

Allo scopo di disciplinare il trattamento di trasferta del dipendente personale, si precisano le disposizioni con cui deve essere regolato tale trattamento:

- | | |
|--|----------|
| 1° - Direttore Ufficio Provinciale - Capo dei Servizi Sanitari - Capo Settore. | £. 135.- |
| 2° - Capo Ufficio - Ispettore Sanitario - Farmacista revisore | " 120.- |
| 3° - Personale di concetto. | " 105.- |
| 4° - Personale d'ordine | " 90.- |
| 5° - Personale subalterno | " 75.- |

Al personale amministrativo e sanitario, per missioni svolte nell'ambito della provincia, non compete alcuna indennità di trasferta.-

Sarà invece corrisposto un rimborso forfettizzato per ciascun pasto, rispettivamente di £.40.- per il personale di cui ai numeri 1, 2, 3; £.30.- per quelli di cui al n.4 e di £.25.- per quelli di cui al n.5.-

I trattamenti indicati si intendono applicabili ~~1398~~ decorrenza 1° gennaio 1944.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Livio Malfettani)

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Roma, 24 febbraio 1936

Circolare n.15/IX

AGLI UFFICI PROVINCIALI

PARTE I' - Premi di nuzialità e natalità - Il Comitato Esecutivo di questa Federazione nella seduta del 17 dicembre 1935 XIV ha deliberato di istituire a favore di tutto il personale premi di natalità e di nuzialità, aderendo così alla salutare propaganda del Regime, inteso a favorire l'incremento demografico della Nazione, nella misura che segue:

- 1) In caso di matrimonio: un premio di nuzialità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito.
- 2) In caso di nascita di figliuoli: un premio di natalità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio con un massimo di L.1.000.-

Su tali premi non va effettuata alcuna trattenuta. I premi sono a carico degli Uffici.

PARTE II' Personale.

Omissis

PARTE III' - Previdenza - In attesa che il Regolamento sul Fondo Previdenza, in via di stampa, venga distribuito, ed a complemento delle disposizioni già impartite, gli Uffici Provinciali si atterranno alle seguenti prescrizioni:

- 1) Qualora non ostino precedenti disposizioni regolamentari o usanze locali e sempre quando sia più vantaggioso per l'impiegato, il trattamento da usarsi al personale licenziato dalle Mutue ed assorbito dagli Uffici Provinciali per liquidazione dell'anzianità dovrà farsi in base alla concessione di un mese di stipendio per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
- 2) Per ogni impiegato dipendente, proveniente dalle Mutue, qualora non sia già stato fatto, provvederanno a versare al Fondo Previdenza le somme percepite o da percepire spettanti all'impiegato per l'indennità di liquidazione d'anzianità a carico delle Mutue di provenienza. Il Fondo Previdenza provvederà ad accreditare tali somme nei conti individuali.

3) Provvederanno a regolarizzare i versamenti delle quote del

PARTE I^a - Premi di nuzialità e natalità - Il Comitato Esecutivo di questa Federazione nella seduta del 17 dicembre 1935 XIV ha deliberato di istituire a favore di tutto il personale premi di natalità e di nuzialità, aderendo così alla salutare propaganda del Regime, inteso a favorire l'incremento demografico della Nazione, nella misura che segue:

1) In caso di matrimonio: un premio di nuzialità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito.

2) In caso di nascita di figliuoli: un premio di natalità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio con un massimo di £.1.000.-

Su tali premi non va effettuata alcuna trattenuta. I premi sono a carico degli Uffici.

PARTE II^a Personale.

Omissis

PARTE III^a - Previdenza - In attesa che il Regolamento sul Fondo Previdenza, in via di stampa, venga distribuito, ed a complemento delle disposizioni già impartite, gli Uffici Provinciali si atterranno alle seguenti prescrizioni:

1) Qualora non ostino precedenti disposizioni regolamentari o usanze locali e sempre quando sia più vantaggioso per l'impiegato, il trattamento da usarsi al personale licenziato dalle Mutue ed assorbito dagli Uffici Provinciali per liquidazione dell'anzianità dovrà farsi in base alla concessione di un mese di stipendio per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

2) Per ogni impiegato dipendente, proveniente dalle Mutue, qualora non sia già stato fatto, provvederanno a versare al Fondo Previdenza le somme percepite o da percepire spettanti all'impiegato per l'indennità di liquidazione d'anzianità a carico delle Mutue di provenienza. Il Fondo Previdenza provvederà ad accreditare tali somme nei conti individuali.

3) Provvederanno a regolarizzare i versamenti delle quote del 5% a carico dell'impiegato e del 10% a carico dell'Ufficio, dalla data dell'assunzione di ogni impiegato a tutto il corrente mese di febbraio.

I versamenti delle due quote predette potranno essere effettuati con un solo ordinativo, mentre quelli relativi alle eventuali trattenute sui prestiti concessi agli impiegati debbono essere effettuati con ordi-

nativo a parte.

4) Compileranno e trasmetteranno per ogni mese, a cominciare dal luglio 1935 XIII un elenco conforme l'accluso modello P.F.

Tale modello P.F. dovrà essere per l'avvenire trasmesso entro il giorno 30 di ogni mese.

IL PRESIDENTE
F.to(N.Bonfatti)

Allegato N°9

CASSA NAZIONALE MALATTIE PER GLI ADDETTI AL COMMERCIO
SEDE CENTRALE IN ROMA

Roma 20 settembre 1934 XII

Circolare N°372
Prot.n°29029

AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI PERIFERICI

Si comunica ai Sigg. Dirigenti degli Uffici periferici perchè sia portata a conoscenza di tutto il personale dipendente, che l'On. Comitato Esecutivo, nella seduta del 18 corrente, continuando le iniziative già adottate per l'incremento democratico, ha deliberato di istituire con effetto dal 1° luglio 1934, un premio di natalità a favore del personale della Cassa in organico e fuori organico, ammontante ad una mensilità di stipendio, con il limite massimo di £.1000.-

Le domande dovranno essere inviate a questa Direzione corredate dal relativo certificato di nascita.

Con l'occasione si raccomanda ai Dirigenti periferici tenere aggiornati gli stati di famiglia del personale mediante comunicazione ufficiale per ogni variazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato Gino Bizzarro

AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI PERIFERICI

Si comunica ai Sigg. Dirigenti degli Uffici periferici perchè sia portata a conoscenza di tutto il personale dipendente, che l'On. Comitato Esecutivo, nella seduta del 18 corrente, continuando le iniziative già adottate per l'incremento democratico, ha deliberato di istituire con effetto dal 1° luglio 1934, un premio di natalità a favore del personale della Cassa in organico e fuori organico, ammontante ad una mensilità di stipendio, con il limite massimo di £.1000.-

Le domande dovranno essere inviate a questa Direzione corredate dal relativo certificato di nascita.

Con l'occasione si raccomanda ai Dirigenti periferici tenere aggiornati gli stati di famiglia del personale mediante comunicazione ufficiale per ogni variazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato Gino Bizzarro

4395

CASSA NAZIONALE MALATTIE PER F.LI ADDETTI AL COMMERCIO

SEDE CENTRALE IN ROMA

Circolare n°387

Protocollo n°37825

Roma 4 dicembre 1934

AI SIGG. CAPI SERVIZIO

AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI PERIFERICI

e per conoscenza ai Sigg. Ispettori di Direzione

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre, ha deliberato di istituire a favore del personale dipendente, anche se non partecipante all'Organico, un premio di "nuzialità" nella stessa misura e con la stessa decorrenza del "premio di natalità" di cui alla precedente circolare n°372 del 20 settembre u.s.

Per ottenere l'assegnazione del "premio di nuzialità" coloro che ne abbiano titolo dovranno inviare a questa Direzione la relativa domanda accompagnata dal certificato di matrimonio.

L'On. Consiglio di Amministrazione ha voluto dare così novella prova all'interessamento verso il personale e continuare le iniziative già largamente adottate per l'incremento demografico.

I Sigg. Capi Servizio di Direzione, i Sigg. Dirigenti verificatori verranno comunicare quanto sopra ai loro sottoposti.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Bizzarro

FEDERAZIONE NAZIONALE MUTUE DI MALATTIA PER I LAVORATORI
AGRICOLI

Roma, 12 settembre 1940 - XVIII

Circ.n. 372/75 /Amn.

Prot.n. 077910

Alle
MUTUE DI MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI

OGGETTO - Premi di natalità e nuzialità a favore del
personale federale.

Gli Organi Direttivi di questa Federazione, uniformandosi alle decisioni adottate dalla C.F.L.A. circa la revisione delle provvidenze demografiche in favore dei propri dipendenti, ha stabilito di corrispondere, con effetto 1° agosto u.s., i seguenti premi di nuzialità e natalità al personale di ruolo della Federazione.

Detti premi, per l'Art. 4 della Legge 0-7-1939-XVII n. 1272 sono sostitutivi di quelli previsti dalla legge sulle assicurazioni sociali:

PREMI DI NUZIALITÀ -

Per il personale maschile, fino all'età di anni 30 con stipendio lordo mensile eguale o superiore alle £. 950,40. . . . £. 2.000.-

Per il personale maschile, fino all'età di anni 30, con stipendio lordo mensile inferiore alle £. 950,40. . . £. 1.500.-

Per il personale femminile, fino all'età di anni 26, e qualunque sia lo stipendio. £. 1.000.-

PREMI DI NATALITÀ

I premi di natalità già corrisposti a mezzo della Cassa di Previdenza, vengono sostituiti, con decorrenza 1° agosto u.s., da altri premi della misura seguente:

Per il 1° figlio	£. 500.-
" " 2° e 3° figlio	" 600.-
Oltre il 3° figlio	" 700.-

Il personale avente diritto ai premi indicati, per ottenerne la liquidazione, dovrà rimettere a questa Federazione, che ne curerà l'inoltro alla Cassa di Previdenza, i seguenti documenti:

Per i premi di nuzialità:

Alle
MUTUE DI MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI

OGGETTO = Premi di natalità e nuzialità a favore del personale federale.

Gli Organi Direttivi di questa Federazione, uniformandosi alle decisioni adottate dalla C.F.I.A. circa la revisione delle provvidenze demografiche in favore dei propri dipendenti, ha stabilito di corrispondere, con effetto 1° agosto u.s., i seguenti premi di nuzialità e natalità al personale di ruolo della Federazione.

Detti premi, per l'Art.4 della legge n.7-1939-XVII n.1272 sono sostitutivi di quelli previsti dalla legge sulle assicurazioni sociali:

PREMI DI NUZIALITA' -

Per il personale maschile, fino all'età di anni 30 con stipendio lordo mensile eguale o superiore alle £.950,40. . . . £. 2.000.-

Per il personale maschile, fino all'età di anni 30, con stipendio lordo mensile inferiore alle £.950,40. . £. 1.500.-

Per il personale femminile, fino all'età di anni 25, a qualunque sia lo stipendio. £. 1.000.-

PREMI DI NATALITA'

I premi di natalità già corrisposti a mezzo della Cassa di Previdenza, vengono sostituiti, con decorrenza 1° agosto u.s., da altri premi della misura seguente:

Per il 1° figlio £.500.-
" " 2° e 3° figlio " 600.-
Oltre il 3° figlio " 700.-

Il personale avente diritto ai premi indicati, per ottenerne la liquidazione, dovrà rimettere a questa Federazione, che ne curerà l'invio alla Cassa di Previdenza, i seguenti documenti:

Per i premi di nuzialità:

- a) certificato di nascita
- b) certificato di avvenuto matrimonio

4393

Per i premi di natalità:

- a) Stato di famiglia
- b) certificato di nascita del figlio.

./.

Con la istituzione dei premi di nuzialità, la Cassa di Previdenza, con la data del 1/8/1940, non concederà più ai suoi iscritti i prestiti matrimoniali senza interessi;

Il personale di ruolo che ha contratto matrimonio, dopo la data suddetta, può senz'altro chiedere la concessione del premio, inviando i prescritti documenti e sempreché si trovi nelle condizioni per averne diritto.

Per i figli nati dopo il 1° agosto u.s., e per i quali il personale avesse già percepito il premio di £.500.- dalla Cassa di Previdenza, può essere richiesta, se ne ricorrano le condizioni ad averne il diritto, la differenza spettante, rimettendo i documenti necessari.

Il contenuto della presente circolare sarà portato a conoscenza di tutto il personale di ruolo dipendente.

IL PRESIDENTE
F.to (Vito Palermo)

P.S. - A favore del personale che, per aver superato i limiti di età, non può godere dei premi di nuzialità, la Cassa di Previdenza sta studiando la possibilità di continuare la concessione dei prestiti matrimoniali senza interessi.

suddetta, può senz'altro chiedere la concessione del premio, inviando i prescritti documenti e semprechè si trovi nelle condizioni per averne diritto.

Per i figli nati dopo il 1° agosto u.s. e per i quali il personale avesse già percepito il premio di £.500.- dalla Cassa di Previdenza, può essere richiesta, se ne ricorrano le condizioni ad averne il diritto, la differenza spettante, rimettendo i documenti necessari.

Il contenuto della presente circolare sarà portato a conoscenza di tutto il personale di ruolo dipendente.

IL PRESIDENTE
F.to (Vito Palermo)

P.S. - A favore del personale che, per aver superato i limiti di età, non può godere dei premi di nuzialità, la Cassa di Previdenza sta studiando la possibilità di continuare la concessione dei prestiti matrimoniali senza interessi.

Allega

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
ISPETTORATO REGIONALE (Region 3)

ELEMENTI CHE COMPONGONO LO STIPENDIO DEGLI IMPIEGATI DELL'ISTITUTO

I Parte: Lordo - II Parte: Trattenute - III Parte: Netto mensile

Esempio di calcolo su stipendio base di L.3000 mensili

stipendio base mensile	Assegno temporaneo di guerra	Aggiunta di famiglia moglie senza figli	Premio di operosità (Comm.) Indennità di presenza fissa L.25 al giorno per 30 giorni (per tutti)	Totale (1)+(2)+(3)+(4)	Aumento graduale Ordine Regionale N.2 sul totale della colonna (5)	Totale lordo mensile (I Parte) (5)+(6)	Fondo Previdenza	Cassa Malattia	Ricchezza mobile	Totale trattenute (II Parte) (8)+(9)+(10)
3000	247.50	272.25	750.=	4269.75	1826.95	6096.70	150.=	3.=	476.50	656.50
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Note: L'aumento di cui all'Ordinanza N.2 viene fatto graduale sul totale della colonna precedente quindi anche l'indennità di presenza.

Allegato n°12

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
ISPETTORATO REGIONALE (Region 3)

ELEMENTI CHE COMPONGONO LO STIPENDIO DEGLI IMPIEGATI DELL'ISTITUTO

I Parte: Lordo - II Parte: Trattenute - III Parte: Netto mensile

Esempio di calcolo su stipendio base di £.3000 mensili

Aggiunta di famiglia moglie senza figli	Premio di opertà(Comm.) Indennità di presenza fissa £.25 al giorno per 30 giorni (per tutti)	Totale (1)+(2)+(3)+(4)	Aumento graduale Ordine Regionale N.2 sul totale della colonna (5)	Totale lordo mensile (I Parte) (5)+(6)	Fondo Previdenza	Cassa Malattia	Ricchezza mobile	Totale trattenute (II Parte) (8)+(9)+(10)	Netto mensile (III Parte) (7) - (11)
272.25	750.-	4269.75	1826.95	6096.70	150.-	3.-	476.50	656.50	5.440.20
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

mento di cui all'Ordinanza N.2 viene fatto graduale sul totale della colonna (5)
pendente quindi anche l'indennità di presenza.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

TABELLA TRATTAMENTO DI TRASFERTA

A valere per tutti i settori dal 1/1/1944

1° - Direttore Ufficio Provinciale - Capo dei Servizi Sanitari - Capo Settore.	£. 135.-
2° - Capo Ufficio - Ispettore Sanitario - Farmacista revisore.	" 120.-
3° - Personale di concetto	" 105.-
4° - Personale d'ordine.	" 90.-
5° - Personale subalterno.	" 75.-

Al personale amministrativo e sanitario, per missioni svolte nell'ambito della provincia, non compete alcuna indennità di trasferta.-

~~Per~~ invece corrisposto un rimborso forfettizzato per ciascun pasto, rispettivamente di £. 40.- per il personale di cui ai numeri 1, 2, 3; £. 30.- per quelli di cui al n.4 e di £. 25.- per quelli di cui al n.5.-

TABELLA TRATTAMENTO DI TRASFERTA

A valere per tutti i settori dal 1/1/1944

1° - Direttore Ufficio Provinciale - Capo dei Servizi Sanitari - Capo Settore.	£. 135.-
2° - Capo Ufficio - Ispettore Sanitario - Farmacista revisore.	" 120.-
3° - Personale di concetto	" 105.-
4° - Personale d'ordine.	" 90.-
5° - Personale subalterno.	" 75.-

Al personale amministrativo e sanitario, per missioni svolte nell'ambito della provincia, non compete alcuna indennità di trasferta.

Viene invece corrisposto un rimborso forfettizzato per ciascun pasto, rispettivamente di £. 40.- per il personale di cui ai numeri 1, 2, 3; £. 30.- per quelli di cui al n.4 e di £. 25.- per quelli di cui al n.5.-

4390

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
ISPETTORATO REGIONALE

NOTIZIE CIRCA LA CORRESPENSIONE FATTA AGLI IMPIEGATI A TITOLO:
ACCONTO PER IL CASO DI EMERGENZA.--

SETTORE INDUSTRIA	- Al Personale ordinario - Due mensilità " " straordinario - Una mensilità
SETTORE COMMERCIO	- A tutto il personale, ordinario e straordi- nario - Tre mensilità.--
SETTORE CREDITO	- Nessuna corresponsione
SETTORE AGRICOLTURA	- " "

Nota: Per gli impiegati ai quali è stata fatta la corresponsione non si procede a nessun rimborso in quanto si pensa di recuperare l'acconto dal conto personale liquidazione del Fondo Previdenza.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI

NOTIZIE CIRCA LA CORRESPONSIONE FATTA AGLI IMPIEGATI A TITOLO DI =
ACCONTO SUL FONDO LIQUIDAZIONE PER IL CASO DI EMERGENZA.

SETTORE INDUSTRIA: - Al personale ordinario - due mensilità
Al personale straordinario - una mensilità

N.B. La mensilità s'intende composta delle seguenti voci: stipendio base più aggiunta di famiglia più assegno temporaneo di guerra.

Nessun rimborso è stato richiesto.

SETTORE COMMERCIO: - a) Al personale ordinario: tante mezze mensilità, in rapporto agli anni di servizio, con un massimo di tre mensilità di retribuzione netta, aumentata della corrispondente indennità di allarme al netto di R.M. (3,264) entro i limiti dell'indennità di licenziamento.

N.B. Per retribuzione netta s'intende lo stipendio base al netto di R.M. 8,16%.

b) Personale straordinario - solo per coloro che hanno superato il periodo di prova (mesi 3) l'importo di una mensilità netta di R.M. (8,16%) aumentata della corrispondente indennità di allarme al netto di R.M. (3,264%) entro i limiti della indennità di licenziamento.

N.B. Per retribuzione netta s'intende lo stipendio base (esclusi: aggiunta di famiglia e assegno temporaneo di guerra).

Nessun rimborso è stato richiesto.

IL REGGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE
(R. Rossitto)

SETTORE INDUSTRIA: -

Al personale ordinario - due mensilità
Al personale straordinario - una mensilità

N.B. La mensilità s'intende composta delle seguenti voci: stipendio base più aggiunta di famiglia più assegno temporaneo di guerra.

Nessun rimborso è stato richiesto.

SETTORE COMMERCIO: -

a) Al personale ordinario: tante mezze mensilità, in rapporto agli anni di servizio, con un massimo di tre mensilità di retribuzione netta, aumentata della corrispondente indennità di allarme al netto di R.M. (3,264) entro i limiti dell'indennità di licenziamento.

N.B. Per retribuzione netta s'intende lo stipendio base al netto di R.M. 8,10%.

b) Personale straordinario - solo per coloro che hanno superato il periodo di prova (mesi 3) l'importo di una mensilità netta di R.M. (8,10%) aumentata della corrispondente indennità di allarme al netto di R.M. (3,264%) entro i limiti della indennità di licenziamento.

N.B. Per retribuzione netta s'intende lo stipendio base (esclusi: aggiunta di famiglia e assegno temporaneo di guerra).

Nessun rimborso è stato richiesto.

IL REGGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE
(Rap. F. Rossitto)

4298

2) 5th Feb 1946

Settore Industriale - gli stipendi anticipati erano
composti dalle seguenti voci:
stipendio aggiuntivo di famiglia e
assegno temp. di guerra -
nessun rimborso è stato fatto -

Settore Commerciale

3 uomini persone morte
e 4 uomini persone ferite morte
Le mortali erano composte dal solo
stipendio e dalla indennità di Bom-
bardamento - su di esso fu calcolato
la R. M. dell' 8.16 per lo stipendio
e del 3.26 per l'indennità di Bom-

Nessun rimborso è stato effettuato.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
Ufficio Provinciale di Napoli

Impiegati dell'Istituto divisi per Gruppi di stipendio e per Settori

N.B. Si fa riferimento allo stipendio mensile base (escluse tutte le indennità e la maggiorazione progressiva prevista dal noto bando del 1'A.M.G.).

1) Impiegati con stipendio da L. 400.- a L. 690.-			
a) Settore Industria	n. 100		
b) " Commercio	" 45		
c) " Agricoltura	" 6		
d) " Credito	" 2		N. 153
2) Impiegati con stipendio da L. 691.- a L. 832.-			
a) Settore Industria	n. 25		
b) " Commercio	" II		
c) " Agricoltura	" I		
d) " Credito	" 4		N. 41
3) Impiegati con stipendio da L. 833.- a L. 951.-			
a) Settore Industria	n. 20		
b) " Commercio	" 4		
c) " Agricoltura	" 2		
d) " Credito	" -		N. 26
4) Impiegati con stipendio da L. 952.- a L. 1129.-			
a) Settore Industria	n. 8		
b) " Commercio	" 5		
c) " Agricoltura	" I		
d) " Credito	" -		N. 14
5) Impiegati con stipendio da L. 1130.- a L. 1248.-			
a) Settore Industria	n. 7		
b) " Commercio	" 4		
c) " Agricoltura	" -		
d) " Credito	" -		N. II

N.B. Si fa riferimento allo stipendio mensile base (escluse tutte le indennità e la maggiorazione progressiva prevista dal noto bando del l'A.M.G.).

1) Impiegati con stipendio da L. 400.- a L. 690.-

a) Settore Industria	n. 100	
b) " Commercio	" 45	
c) " Agricoltura	" 6	
d) " Credito	" 2	N. 153

2) Impiegati con stipendio da L. 691.- a L. 832.-

a) Settore Industria	n. 25	
b) " Commercio	" II	
c) " Agricoltura	" I	
d) " Credito	" 4	N. 41

3) Impiegati con stipendio da L. 833.- a L. 951.-

a) Settore Industria	n. 20	
b) " Commercio	" 4	
c) " Agricoltura	" 2	
d) " Credito	" -	N. 26

4) Impiegati con stipendio da L. 952.- a L. 1129.-

a) Settore Industria	n. 8	
b) " Commercio	" 5	
c) " Agricoltura	" I	
d) " Credito	" -	N. 14

5) Impiegati con stipendio da L. 1130.- a L. 1248.-

a) Settore Industria	n. 7	
b) " Commercio	" 4	
c) " Agricoltura	" -	
d) " Credito	" -	N. II

a riportare

A386 245

riporto N. 245

6) Impiegati con stipendio da L. 1249.- a L. 1493.-

a) Settore Industria	n. 2	
b) " Commercio	" 4	
c) " Agricoltura	" I	
d) " Credito	" I	N. 14

7) Impiegati con stipendio da L. 1494.- a L. 1796.-

a) Settore Industria	n. 13	
b) " Commercio	" 2	
c) " Agricoltura	" -	
d) " Credito	" -	N. 15

8) Impiegati con stipendio da L. 1797.- a L. 2216.-

a) Settore Industria	n. 4	
b) " Commercio	" 4	
c) " Agricoltura	" I	
d) " Credito	" -	N. 9

9) Impiegati con stipendio da L. 2217.- a L. 2552.-

a) Settore Industria	n. I	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" I	
d) " Credito	" -	N. 2

10) Impiegati con stipendio da L. 2553.- a L. 2965.-

a) Settore Industria	n. I	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" -	
d) " Credito	" -	N. I

11) Impiegati con stipendio da L. 2966.- a L. 3322.-

a) Settore Industria	n. 2	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" -	
d) " Credito	" -	N. 2

12) Impiegati con stipendio da L. 3323.- a L. 3432.-

nn.	nn.	N. -
-----	-----	------

13) Impiegati con stipendio da L. 3433.- a L. 3982.-

nn.	nn.	N. -
-----	-----	------

7) Impiegati con stipendio da L. 1494.- a L. 1796.-

a) Settore Industria	n. 13	
b) " Commercio	" 2	
c) " Agricoltura	" -	
d) " Credito	" -	N. 15

8) Impiegati con stipendio da L. 1797.- a L. 2216.-

a) Settore Industria	n. 4	
b) " Commercio	" 4	
c) " Agricoltura	" 1	
d) " Credito	" -	N. 9

9) Impiegati con stipendio da L. 2217.- a L. 2552.-

a) Settore Industria	n. 1	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" 1	
d) " Credito	" -	N. 2

10) Impiegati con stipendio da L. 2553.- a L. 2965.-

a) Settore Industria	n. 1	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" -	
d) " Credito	" -	N. 1

11) Impiegati con stipendio da L. 2966.- a L. 3322.-

a) Settore Industria	n. 2	
b) " Commercio	" -	
c) " Agricoltura	" -	
d) " Credito	" -	N. 2

12) Impiegati con stipendio da L. 3323.- a L. 3432.-

nn.	nn.	N. -
-----	-----	------

13) Impiegati con stipendio da L. 3433.- a L. 3982.-

nn.	nn.	N. 4385
	Totale	N. 4386

N.B. Sono compresi gli impiegati tuttora richiamati alle armi.

Napoli 23 Maggio 1944.-

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI
UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI

ELEMENTI CHE COMPONGONO LA 13^a MENSILITA' - ANNO 1943 -

SETTORE INDUSTRIA
" AGRICOLTURA
" CREDITO

Solo stipendio base più aumento progressivo
stabilito dall'Ordinanza A.M.G.

SETTORE COMMERCIO: Stipendio base più assegno temporaneo di guerra più aumento progressivo stabilito dall'Ordinanza A.M.G.

0303